



Perugia, 29/06/2026

Prot. N. 1558/2026

Cari colleghi e care colleghe,

la presente comunicazione invita ed esorta all'osservanza dell'obbligo per tutti i professionisti di adempiere all'attivazione di una **pec personale**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 7 D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009 e dell'art. 37 del Decreto-legge n. 76/2020, la PEC è obbligatoria per i professionisti iscritti ad un Albo professionale. L'obbligo di attivazione dell'indirizzo PEC vige per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali indipendentemente dall'effettivo svolgimento della professione.

Tale obbligo è previsto anche all'art. 71 lettera C del Codice Deontologico.

Pertanto, tutti gli assistenti sociali iscritti all'albo hanno l'obbligo di legge di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); **l'indirizzo deve essere indicato in area riservata** e deve essere **sempre attivo**, pena l'avvio delle procedure disciplinari previste da regolamento che comportano l'avvio della procedura di sospensione con relativo obbligo di comunicazione al datore di lavoro (Decreto-legge n.76 del 16/07/2020). Tale provvedimento viene intrapreso anche nel caso in cui l'indirizzo PEC presente in area riservata non risulti attivo.

Si rappresenta altresì che la PEC costituisce il domicilio digitale del professionista e rappresenta il canale diretto e formale di comunicazione dell'Ordine, sul quale vengono veicolate tutte le notificazioni direttamente indirizzate al singolo e di carattere ufficiale.

L'Ordine Assistenti Sociali in caso di mancato inserimento nell'area riservata, da parte dell'iscritto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ha l'obbligo di:

- a. inviare diffida ad adempiere, entro 30 giorni, al professionista che non ha comunicato il proprio indirizzo di PEC (ora domicilio digitale);
- b. irrogare la sanzione della sospensione dall'Albo all'iscritto che in seguito alla diffida non adempie all'inserimento della PEC personale nell'area riservata entro il termine di 30 giorni. La sanzione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'iscritto del proprio indirizzo PEC.

Si precisa inoltre che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere personale e, al momento della sua attivazione, viene associato in modo univoco al Codice Fiscale e ai dati anagrafici del titolare.



Ordine  
Assistenti  
Sociali

Consiglio  
Regionale  
Umbria

La PEC indicata al fine di assolvere agli obblighi di cui sopra non può essere infine quella del proprio ente/datore di lavoro, anche in ragione della tutela della privacy.

**Qualora non ne foste già in possesso, vi invitiamo a dotarvi tempestivamente di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).**

Confidando nella consueta e proficua attenzione verso la professione, si porgono distinti saluti.



La Presidente

Dott.ssa Francesca Tardioli